

Federazione Italiana Gioco Scrabble

Statuto federale

(con le modifiche apportate il 24.11.2013)

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La Federazione Italiana Gioco Scrabble

La Federazione Italiana Gioco Scrabble, di seguito più brevemente denominata F.I.G.S. o Federazione, è un'associazione a carattere nazionale senza scopo di lucro.

Art. 2 - Caratteri dell'associazione

La F.I.G.S. è un'associazione apolitica e aconfessionale.

Art. 3 - Sede legale e rappresentanza legale

La sede legale ed il domicilio fiscale sono stabiliti presso il domicilio del Segretario Federale. Il rappresentante legale della F.I.G.S. è il Presidente Federale.

Art. 4 - Scopo sociale

La F.I.G.S. si propone d'incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco dello Scrabble, nonché d'incoraggiare lo studio della storia del gioco e l'incontro tra giocatori. La F.I.G.S. promuove la conoscenza e la tutela della lingua italiana e sostiene la diffusione del gioco come strumento di approfondimento e di riflessione linguistica.

A tal fine, nel rispetto di tutte le norme vigenti, svolgerà ogni attività utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 - Regolamento di gioco

La F.I.G.S. adotta come regolamento nazionale di gioco quello approvato dal Consiglio Federale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Federazione promuove lo spirito del comportamento corretto e leale durante il gioco.

Titolo II ACQUISIZIONE E PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

Art. 6 - I soci

Può essere socio della F.I.G.S. qualsiasi persona fisica o giuridica, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 7 - Tipologie di soci

Ciascun socio appartiene ad una delle seguenti categorie:

- 1) ordinario;
- 2) sostenitore;
- 3) fondatore;
- 4) onorario.

Art. 8 - Iscrizione alla F.I.G.S.

Per acquisire la qualifica di socio ordinario o socio sostenitore occorre presentare domanda d'iscrizione al Consiglio Federale, versando la relativa quota. In alternativa, la domanda può essere presentata al

presidente di un Club dello Scrabble, che raccoglie la quota per poi inoltrarla al tesoriere della Federazione.

L'iscrizione s'intende immediatamente accolta salvo deliberazione del Consiglio Federale, che può respingerla entro un mese dalla presentazione della domanda, restituendo la quota versata.

La qualifica di socio onorario può essere attribuita a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla promozione degli scopi sociali della Federazione o ne abbiano sostenuto e favorito in modo significativo l'attività. Essa viene deliberata dal Consiglio Federale con una maggioranza non inferiore ai 2/3 dei componenti, può avere durata limitata o illimitata e non comporta il pagamento di alcuna quota sociale.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) volontaria rinuncia, da notificare con lettera raccomandata al Consiglio Federale, con decorrenza dalla data di notifica della rinuncia;
- b) morosità, accertata dal tesoriere che riferisce al Consiglio Federale, con decorrenza dalla data della deliberazione di questo;
- c) radiazione, deliberata dal Consiglio dei Probiviri e approvata con deliberazione del Consiglio Federale, per gravi motivi morali o disciplinari, secondo quanto previsto dai regolamenti federali. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci, riunita in seduta ordinaria o straordinaria, nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti federali. È facoltà dell'Assemblea di annullare il provvedimento. Il socio non partecipa in Assemblea alla votazione che lo riguarda. Tra il provvedimento emesso dal Consiglio Federale e l'eventuale decisione dell'Assemblea, la qualifica di socio ed ogni carica o funzione federale sono temporaneamente sospese.
- d) morte del socio; oppure, quando si tratta di persona giuridica o di associazione, messa in liquidazione o sottoposizione a procedura concorsuale.

Titolo III ORDINAMENTO

Art. 10 - Organi della F.I.G.S.

Gli organi della F.I.G.S. sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (o Assemblea)
- b) Il Consiglio Federale (C.F.);
- c) Il Collegio dei Probiviri (C.P.);
- d) Le Commissioni;
- e) I Club dello Scrabble.

Art. 11 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative; essa è convocata dal Presidente Federale in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta ordinaria, posta elettronica o avvisi esposti nelle sedi di gioco e sul sito web della Federazione. Le convocazioni e gli avvisi contengono l'ordine del giorno, stabilito con le modalità definite nei regolamenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci intervenuti, e s'intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (in delega o di persona) della maggioranza dei soci della Federazione; in seconda convocazione entro sette giorni, qualunque sia il numero dei presenti.

I regolamenti prevedono le modalità con cui si costituisce e delibera l'Assemblea e le modalità con cui i soci possono rappresentare, mediante delega firmata, altri soci nell'Assemblea.

L'Assemblea Generale dei Soci:

- approva la fiducia al Consiglio Federale o ne sancisce la decadenza con approvazione di una mozione di sfiducia;
- approva il bilancio e il conto consuntivo;
- approva il regolamento sulle procedure elettorali adottato dal Consiglio Federale;
- approva le modifiche allo statuto;

- delibera su qualsiasi argomento, riguardante la vita della Federazione, che non sia espressamente attribuito ad altri organi e che non abbia carattere regolamentare.

Le deliberazioni, ove non sia diversamente previsto dallo statuto o dai regolamenti, sono approvate a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea viene stabilito dal C.F. e comunicato ai soci.

Qualora l'Assemblea non approvi la relazione tecnico-morale-finanziaria presentata dal C.F., gli organi menzionati nell'art. 10, punti b), c), d) decadono immediatamente, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione da tenersi entro il termine di novanta giorni dalla decadenza.

Art. 12 - Assemblee Elettive

Nel corso di ogni anno solare pari, il Consiglio Federale convoca un'Assemblea Elettiva, comunicando a tutti i soci la data e il luogo con almeno trenta giorni di anticipo.

L'Assemblea Elettiva:

- elegge i soci che costituiranno il Consiglio Federale;
- elegge i tre soci che costituiranno il Collegio dei Proviviri.

Art. 13 - Assemblee Straordinarie

Il Presidente Federale, nei casi di seguito indicati, convoca un'Assemblea Straordinaria:

- per approvare variazioni dello statuto;
- su richiesta motivata del Consiglio Federale;
- su richiesta motivata del Collegio dei Proviviri;
- su richiesta motivata di almeno cinque Presidenti di Club;
- su richiesta motivata di un numero di soci non inferiore a dieci e non inferiore a un decimo dei soci complessivi della Federazione;
- per dichiarare lo scioglimento della Federazione.

Quando è convocata su richiesta motivata, l'Assemblea Straordinaria discute e delibera sui temi proposti nell'istanza.

Art. 14 - Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e l'organo deliberativo sulle questioni di natura tecnica dell'attività federale.

Il C.F. è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soci eletti dall'Assemblea Elettiva in funzione di consiglieri federali. Il numero dei componenti del C.F. è stabilito dall'Assemblea Elettiva stessa prima del voto e rimane invariato per tutto il mandato.

Il C.F. al proprio interno nomina il Presidente Federale, il Vicepresidente Federale (o i Vice-presidenti), il Segretario Federale ed il Tesoriere

I membri del C.F. durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite.

Quando il numero di consiglieri in carica diventa inferiore a cinque, il Consiglio continua a funzionare sino alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro novanta giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione per elezione.

Le cariche del Consiglio sopra previste non sono tra loro cumulabili, salvo quella di Tesoriere che può essere attribuita, per decisione del C.F., al Segretario Federale. Le cariche federali sono cumulabili con cariche di Club. Il socio che già ricopre una carica federale (ivi compresa quella di Proboviro), prima di assumerne un'altra dovrà immediatamente rinunciare ad una di esse con decisione ratificata dal Consiglio.

Il C.F. si riunisce almeno due volte all'anno e s'intende validamente riunito se è presente la maggioranza dei consiglieri eletti. Esso sovrintende a tutte le attività della Federazione, in armonia con le deliberazioni prese dall'Assemblea, approva i regolamenti federali (escluso quello sulle procedure elettorali), adotta gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ratifica le decisioni del Consiglio dei Proviviri.

Alle sedute del Consiglio Federale possono presenziare i Presidenti di Club che ne facciano richiesta, o un delegato per ciascuno di essi. I regolamenti federali stabiliscono i limiti e le modalità con cui i Presidenti di Club prendono parte alle riunioni del Consiglio Federale.

Il consigliere che risulta assente a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo potrà essere dichiarato, con le modalità previste all'art. 20 comma 1, decaduto dalla qualifica di consigliere, e sostituito dal primo dei soci non eletti nella più recente Assemblea Elettiva. Eguale procedura si adotta in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte. Se il socio sostituito ricopre una delle cariche federali, il Consiglio provvederà anche a nuova nomina.

Il C.F. delibera mediante votazione (palese o, su richiesta di almeno un consigliere, a scrutinio segreto) a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne sostituisce temporaneamente la carica. Almeno una volta nel corso del mandato il Consiglio

Federale presenta alla riunione dell'Assemblea ordinaria una relazione tecnico-morale-finanziaria.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Federale comportano la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio e la convocazione dell'Assemblea Elettiva, entro novanta giorni, per nuove elezioni.

Art. 15 - Presidente Federale

Il Presidente Federale:

- ha la rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione;
- presiede il Consiglio Federale e l'Assemblea Generale dei Soci;
- mantiene i rapporti con i Club dello Scrabble locali;
- amministra, disgiuntamente col Segretario Federale e il Tesoriere, il fondo comune;
- convoca l'Assemblea Generale dei Soci ordinaria e straordinaria;
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario l'esecutività delle deliberazioni;
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.S. ai congressi ed alle riunioni internazionali; può delegare nominativamente a tale funzione uno dei Vicepresidenti.

In caso di dimissioni del Presidente si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Art. 16 - Vicepresidente Federale

Il Vicepresidente sostituisce ad interim il Presidente Federale in caso di dimissioni, impedimento permanente, o su delega.

Il numero di Vicepresidenti, fino a un massimo di tre, è fissato dal Consiglio Federale nella seduta d'insediamento.

La sostituzione del Presidente avviene secondo un ordine fissato dal Consiglio in caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente; ovvero su delega nominativa del Presidente stesso.

Art. 17 - Segretario Federale

Il Segretario Federale collabora all'attuazione delle delibere del C.F. e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e trasmette le convocazioni e gli inviti per le adunanze della F.I.G.S., amministra, disgiuntamente col Presidente e col Tesoriere, il fondo comune, gestisce l'archivio e custodisce i documenti della Federazione.

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere, disgiuntamente col Presidente e col Segretario, amministra il fondo comune, firma i mandati di pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento delle quote associative, redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 19 - Cariche onorifiche

Il C.F. può attribuire cariche o titoli onorifici ai soci secondo quanto previsto dai regolamenti federali. Tali nomine devono essere ratificate dall'Assemblea Generale dei Soci e non possono in nessun caso comportare alcuna retribuzione.

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre soci e dura in carica due anni; ogni proboviro può essere rieletto senza limite.

Compito del C.P. è di istruire i procedimenti disciplinari e deliberare le sanzioni, ove necessario, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti federali. A tale scopo il C.P. viene convocato su richiesta del C.F. o su richiesta sottoscritta da un gruppo di soci secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti.

Il procedimento disciplinare verso un consigliere può essere avviato solo previa deliberazione a maggioranza semplice del Consiglio Federale.

La carica di proboviro non è cumulabile con quella di consigliere federale.

Il C.P. può chiedere la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il proboviro che risulta assente a più di tre convocazioni consecutive senza giustificato motivo potrà essere dichiarato, con le modalità previste all'art. 20 comma 1, decaduto dalla qualifica di proboviro, e sostituito nell'Assemblea Elettiva immediatamente successiva; il Consiglio Federale può nominare un sostituto temporaneo fino alla nuova elezione. Eguale procedura si adotta in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte.

Art.21 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 22 - Commissioni

È facoltà del Consiglio Federale istituire apposite Commissioni per l'analisi e la proposta su temi specifici. Le commissioni possono avere durata limitata e comunque non superiore al mandato del Consiglio Federale. Le norme che disciplinano il funzionamento delle commissioni sono deliberate dal Consiglio nei regolamenti federali.

Art. 23 - I Club dello Scrabble

Un Club dello Scrabble è un gruppo di soci iscritti alla Federazione, in numero non inferiore a tre, che si sia riunito in associazione, con finalità coerenti a quelle della F.I.G.S. e da questa riconosciuto per mezzo di deliberazione del Consiglio Federale. I Club dello Scrabble, liberamente costituiti e riconosciuti dalla F.I.G.S., eleggono tra i propri soci un Presidente, che rappresenta il Club presso la Federazione.

Il riconoscimento dei Club avviene mediante affiliazione alla F.I.G.S. e versamento di una quota di affiliazione definita dal Consiglio Federale.

All'atto della domanda di affiliazione alla F.I.G.S., il Club dello Scrabble dovrà presentare al Consiglio Federale il proprio statuto e l'eventuale regolamento interno, redatto in armonia con lo statuto federale e coi regolamenti della F.I.G.S. Ogni successiva modifica allo statuto e ai regolamenti di Club vanno comunicati al Consiglio Federale.

I rapporti tra i Club dello Scrabble e la Federazione sono disciplinati dai regolamenti federali.

Titolo IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.24 - Surroga delle cariche sociali

Se il titolare di una carica sociale perde la qualifica di socio, ovvero si dimette dalla carica stessa, e le disposizioni di cui all'art. 14 non fossero applicabili, il C.F. provvederà alle misure ritenute necessarie al buon andamento della Federazione fino alla successiva Assemblea Generale, che può essere convocata anche in seduta straordinaria.

Art. 25 - Mozioni di sfiducia

Le mozioni di sfiducia possono essere presentate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri federali o da almeno un terzo dei soci nei confronti di uno o più membri degli organi federali cui fosse imputata incapacità, negligenza o gravi irregolarità nei comportamenti adottati.

Le mozioni sono messe nell'ordine del giorno della prima Assemblea Generale dei Soci successiva alla mozione. Il voto favorevole dell'Assemblea sulla mozione di sfiducia comporta la perdita immediata delle cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.

Art. 26 - Anno sociale

L'anno sociale della F.I.G.S. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 27 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito da:

- a) quote di iscrizione, quote annuali di associazione e quote straordinarie;
- b) contributi, donazioni, lasciti, elargizioni;
- c) rendite del fondo comune;
- d) rendite derivanti dall'organizzazione di attività;
- e) sponsorizzazioni.

Il patrimonio è costituito dal fondo comune e da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della F.I.G.S.

Art. 28 - Utili

È fatto divieto di distribuire utili ai soci.

Art. 29 - Quote associative

Le quote associative ordinarie sono deliberate per ciascun anno sociale dal Consiglio Federale. Eventuali quote straordinarie possono essere deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci nei limiti e per gli scopi fissati dai regolamenti federali. Il Consiglio può deliberare quote ordinarie ridotte per soci appartenenti a gruppi sociali definiti (ad es. studenti, anziani, ecc.).

Art. 30 - Bilancio di previsione e conto consuntivo

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono esaminati dal C.F., che provvede a depositarli presso la sede della Federazione e dei Club almeno venti giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

Il bilancio di previsione per ciascun anno sociale è presentato all'Assemblea Generale dei Soci entro il mese di dicembre che precede l'anno sociale di riferimento. Il conto consuntivo di ciascun anno sociale è presentato all'Assemblea Generale dei Soci entro il mese di giugno successivo alla conclusione dell'anno sociale di riferimento.

Titolo V ELEZIONI E VOTAZIONI

Art. 31 - Procedure elettorali

Le procedure elettorali sono contenute nell'apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Titolo VI MODIFICHE ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Art. 32 - Lo statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere avanzate dal Consiglio Federale o da almeno un quinto dei soci. Esse vanno inserite nell'ordine del giorno della prima Assemblea Generale dei Soci, eventualmente in convocazione straordinaria, e sono votate una per volta.

Le modifiche sono approvate, purché all'Assemblea prenda parte almeno la maggioranza dei soci federali, col voto favorevole di non meno dei 3/4 dei presenti in prima votazione, dei 2/3 dei presenti nelle votazioni successive.

Le proposte di modifica dello statuto dovranno comunque essere sottoposte per iscritto al C.F. almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e spedite ai Club, nonché pubblicizzate

presso i soci (tramite lettera o sul sito web della Federazione) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea convocata. Copie aggiornate dello statuto saranno pubblicate sul sito web della Federazione.

Art. 33 – I regolamenti federali

I regolamenti federali sono approvati dal Consiglio Federale, ad eccezione del regolamento sulle procedure elettorali che è riservato all'Assemblea Generale dei Soci.

Per approvare un regolamento o una modifica, l'Assemblea deve essere costituita, in delega o di persona, da almeno metà dei soci iscritti al momento di convocazione dell'Assemblea stessa; ove non sia disposto diversamente, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

L'approvazione dei regolamenti e delle modifiche può avvenire sia durante un'Assemblea straordinaria, sia durante un'Assemblea ordinaria.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio Federale il regolamento nazionale di gioco, il regolamento di organizzazione dei tornei, i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Federazione.

Ogni modifica ai regolamenti sarà resa nota ai soci tramite il sito web della Federazione o tramite comunicazioni ai Club.

Titolo VII VARIE

Art. 34 - La tessera sociale

L'appartenenza di ogni socio alla Federazione è comprovata dal possesso della tessera sociale.

Art. 35 – Conoscenza dello statuto e dei regolamenti federali

Tutti i soci si presumono a conoscenza dello statuto e dei regolamenti federali, che sono pubblicati sul sito della Federazione e disponibili in formato cartaceo presso tutte le sedi dei Club.

Art. 36 - La F.I.G.S. e lo Stato Italiano

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti norme dello Stato Italiano.

Art. 37 - Scioglimento

La F.I.G.S. è costituita a tempo indeterminato; essa può essere sciolta col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti ad una Assemblea Straordinaria appositamente convocata, purché il numero dei votanti rappresenti almeno i 3/4 dei soci della Federazione.

Art. 38 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto ad associazioni onlus con le modalità deliberate dalla stessa Assemblea Generale dei Soci che ne dispone lo scioglimento.

Art. 39 - Informazione e divulgazione

Il C.F. cura l'informazione ai soci; sovrintende alla divulgazione del gioco dello Scrabble; organizza la didattica e i progetti per la diffusione della conoscenza della lingua italiana.

Art. 40 - Referendum

Il Consiglio Federale o l'Assemblea Generale dei Soci possono ricorrere a referendum consultivo per conoscere il parere dei soci su questioni che interessano la vita federativa.
